

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ZOLLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1225-B)	210	
PRESIDENTE	210, 211	
BALESTRACCI, <i>Relatore</i>	210	
CARMENO	210	
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	210	
Disegno di legge (Rinvio):		
Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimen- to generale della popolazione, del cen- simento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'arti- gianato (<i>Approvato dal Senato</i>) (1714)		213
PRESIDENTE		213
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		213
<hr/>		
La seduta comincia alle 10,30.		
PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>È approvato</i>).		

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (1225-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 15 maggio 1980 e modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 luglio 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con l'osservazione che al terzo comma dell'articolo 3 le modalità indicate si intendano riferite ai trecento posti previsti dal disegno di legge. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con l'osservazione che all'articolo 1 del provvedimento debba essere indicato il limite temporale di un triennio.

L'onorevole Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

BALESTRACCI, *Relatore*. Ricordo che il provvedimento in esame, che ci torna modificato dall'altro ramo del Parlamento, fu approvato da questa Commissione con significativi emendamenti proposti da tutti i gruppi politici.

All'articolo 1, le modifiche introdotte dal Senato sono relative al primo comma e concernono la caduta della previsione triennale entro la quale si sarebbe dovuto procedere all'arruolamento degli ufficiali. Ciò fa sì che all'articolo 3 venga meno la previsione del reclutamento annuale, nonché, all'ultimo comma del medesimo articolo, la puntualizzazione del periodo triennale per i posti messi a concorso ai sensi della presente legge, posti che, anche nella nuova dizione, restano fissati a non più di trecento unità.

All'articolo 2, la modifica concerne la riserva dei posti messi a concorso, riserva che la Camera aveva specificato essere destinata ai sottufficiali col grado di brigadiere e che, nella nuova formulazione, è invece riferita ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'articolo 4, il Senato ha ritenuto opportuno fissare almeno alla metà delle lezioni o delle esercitazioni l'obbligo della frequenza e non ad un terzo come stabilito dalla nostra Commissione.

Poiché le modifiche apportate non contrastano con le decisioni che avevamo assunto nel corso del primo esame del disegno di legge, invito la Commissione ad una sua sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARMENO. Il gruppo comunista accoglie l'invito del relatore e voterà a favore di questo provvedimento. Va rilevata, tuttavia, l'opportunità di accelerare i tempi dell'*iter* della riforma della polizia, la cui approvazione eliminerebbe la necessità di approvare provvedimenti transitori quale quello in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ZOLLA

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo vuol rimarcare la sua ferma determinazione nel portare celermente all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento la riforma della pubblica sicurezza. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, va rilevato che esso serve a far fronte all'attuale carenza di organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che, come già avemmo modo di osservare quando ne discutemmo in prima lettura presso questa Commissione, l'esigenza alla quale ovvierà

non è affatto incompatibile con la riforma della polizia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Per il triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono reclutati, con il grado di tenente, fra coloro che abbiano seguito, con esito favorevole, apposito corso di istruzione presso l'Accademia del Corpo.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano ufficiali delle categorie del congedo dell'esercito, della marina o dell'aeronautica o del Corpo di guardia di finanza e, se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alla data di indizione del bando di concorso;

b) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime;

c) non abbiano superato il 35° anno di età e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I requisiti prescritti, salvo quello previsto nella lettera a) del presente articolo per gli ufficiali di complemento, devono essere posseduti al momento dell'ammissione al corso.

La durata del corso non può essere inferiore a nove mesi.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono reclutati, con il grado di tenente, fra coloro che abbiano seguito, con esito favorevole, apposito corso di istruzione presso l'Accademia del Corpo.

Al corso anzidetto si accede mediante concorso per esami al quale possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano ufficiali delle categorie del congedo dell'esercito, della marina o dell'aeronautica o del Corpo della guardia di finanza e, se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alla data di indizione del bando di concorso;

b) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime;

c) non abbiano superato il 35° anno di età e posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I requisiti prescritti, salvo quello previsto nella lettera a) del presente articolo per gli ufficiali di complemento, devono essere posseduti al momento dell'ammissione al corso.

La durata del corso non può essere inferiore a nove mesi.

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1980

Passiamo all'articolo successivo. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

La metà dei posti messi a concorso è riservata ai sottufficiali del Corpo, che rivestano il grado di brigadiere, che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al punto *b*) dell'articolo 1, che non abbiano superato il 35° anno di età e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « superiore alla media » e non siano stati puniti con sanzioni disciplinari di rigore o più gravi.

I posti messi a concorso in base all'articolo 1 che non siano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al precedente comma.

Qualora i posti riservati ai sottufficiali, di cui al primo comma del presente articolo, non vengano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al secondo comma dell'articolo 1.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

La metà dei posti messi a concorso è riservata ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al punto *b*) dell'articolo 1, che non abbiano superato il 35° anno di età e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « superiore alla media » e non siano stati puniti con sanzioni disciplinari di rigore o più gravi.

I posti messi a concorso in base all'articolo 1 che non siano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al precedente comma.

Qualora i posti riservati ai sottufficiali, di cui al primo comma del presente articolo, non vengano ricoperti, sono portati in aumento a quelli di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Il concorso previsto dall'articolo 1 è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno che determina i posti da coprire entro i limiti delle vacanze esistenti nell'organico cumulativo di sottotenenti e tenenti, fissa le norme di svolgimento del concorso stesso e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

L'esame di ammissione al corso consiste in due prove scritte ed un colloquio.

I posti messi a concorso ai sensi della presente legge non possono superare nel triennio le trecento unità.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

Il concorso previsto dall'articolo 1 è indetto con decreto del Ministro dell'interno che determina i posti da coprire entro i limiti delle vacanze esistenti nell'organico cumulativo di sottotenenti e tenenti, fissa le norme di svolgimento del concorso stesso e, successivamente, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso.

L'esame di ammissione al corso consiste in due prove scritte ed un colloquio.

I posti messi a concorso ai sensi della presente legge non possono superare le trecento unità.

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Il Ministro dell'interno con propri decreti stabilisce le norme per le modalità, lo svolgimento e il programma del corso e approva la graduatoria finale del corso stesso.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi che superino il corso di istruzione conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta decorrente dalla data di approvazione della graduatoria e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi ammessi alla frequenza del corso che non superino il corso stesso non conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo.

Coloro che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze disciplinari, o di comportamenti incompatibili con l'appartenenza al corpo, o che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni sono dimessi dai corsi stessi con determinazione del Ministro dell'interno.

Per quanto non previsto dal presente decreto restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 405.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

Il Ministro dell'interno con propri decreti stabilisce le norme per le modalità, lo svolgimento e il programma del corso e approva la graduatoria finale del corso stesso.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi che superino il corso di istruzione conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta decorrente dalla data di approvazione della graduatoria e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Gli ufficiali allievi e i sottufficiali allievi ammessi alla frequenza del corso che non superino il corso stesso non conseguono la nomina a tenente in servizio permanente effettivo.

Coloro che dimostrino di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado cui aspirano o che si rendano colpevoli di gravi mancanze discipli-

nari, o di comportamenti incompatibili con l'appartenenza al Corpo, o che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno la metà delle lezioni o esercitazioni, sono dimessi dai corsi stessi con determinazione del Ministro dell'interno.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Pongo in votazione l'articolo nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato (Approvato dal Senato) (1714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato », approvato dal Senato nella seduta del 15 maggio 1980.

Poiché non è pervenuto il parere della I Commissione affari costituzionali, se non vi sono obiezioni rimane stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1225-B, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1980

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvato dal Senato*) (1225-B).

Presenti	24
Votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi Ernesta, Benedikter, Cafiero, Carmeno, Caruso, Cavaliere, Conti, Da Prato, Faenzi, Fontana Elio, Gualandi, Mammi, Mastella, Molineri Rosalba, Pecchia Tornati Maria Augusta, Raffaelli, Sanese, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba, Stegagnini, Vietti Anna Maria, Zolla.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO